

CONTRATTO DI APPALTO

Relativo alla

PROCEDURA APERTA

per i servizi di

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE

per le varie attività e sedi di

Fondazione

"Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging"

(ITS MAKER)

Codice meccanografico **ITS EM00000002**

nell'ambito del

PROGETTO

"Potenziamento dell'offerta formativa e orientativa ITS MAKER"

Codice CUP C94D23001530006

CIG.....

Codice progetto M4C1I1.5-2023-1242-P-27478

a valere sul "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4: istruzione e ricerca,
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università,
Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)",
Azione "Potenziamento dell'offerta formativa degli ITS Academy",
nell'ambito delle risorse di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 maggio 2023 n. 96

CPV: 79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing

RIFERIMENTO INTERNO F0007

TRA

- Fondazione I.T.S. Meccanica. Meccatronica. Motoristica, Packaging (nel prosieguo anche solo Fondazione ITS), Codice fiscale 91361180374, con sede legale in Bologna, Via Bassanelli 9/11, nella persona di nato a....., CF....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, per dare esecuzione alla propria delibera di aggiudicazione del esecutiva ed efficace

E

....., con sede in, via, nella persona da, che interviene nel presente atto nella sua qualità di

PREMESSA

- Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging" (di seguito "ITS MAKER" o "Fondazione"), Via Bassanelli 9/11, 40129, Bologna, Italia, è risultata aggiudicataria del progetto "Potenziamento dell'offerta formativa e orientativa ITS MAKER", Codice CUP C94D23001530006, Codice progetto M4C1I1.5-2023-1242-P-27478, a valere sui Fondi PNRR nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.
- L'intervento mira a garantire lo sviluppo dell'offerta formativa/orientativa della Fondazione, che a tal fine ha ritenuto necessario implementare e potenziare la promozione della propria offerta. Pertanto, ITS Maker ha provveduto ad indire procedura di gara per l'affidamento del servizio di comunicazione e promozione sul portale di e-procurement Acquistinretepa, con n. identificativo
- A esito della procedura di cui sopra, con determina di aggiudicazione prot. del....., è stato individuato quale aggiudicatario del servizio in oggetto l'operatore economico, rispetto al quale si sono svolte con esito positivo le attività di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – NORMATIVA APPLICABILE

Il presente Contratto è soggetto all'esatta osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e nelle Linee Guida A.N.A.C., per quanto in vigore ed applicabili, nonché alla disciplina speciale PNRR.

ART. 2 - OGGETTO

ITS Maker affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il **servizio di comunicazione istituzionale e promozione della Fondazione** e delle sue diverse sedi e attività, da svolgersi dal secondo semestre 2024 al primo semestre 2026. Il servizio mira pertanto a soddisfare le esigenze di ITS MAKER in materia di comunicazione istituzionale, promozione delle attività (formazione, orientamento, ricerca, altri servizi), compresa la comunicazione via web e social, la gestione dei rapporti con i fornitori di mezzi di comunicazione, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Si precisa che l'attività di ITS Maker è articolata su diverse sedi sul territorio regionale emiliano-romagnolo. L'attività di promozione riguarda pertanto le attività proposte da tutte le sedi della Fondazione, oltre che l'immagine complessiva di ITS Maker. Potrebbero pertanto rendersi necessarie attività, servizi e trasferte sul territorio regionale. I costi relativi alle eventuali trasferte sono compresi nell'importo del contratto.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta dell'operatore economico aggiudicatario.

Si rimanda al Capitolato, allegato alla documentazione di gara, per una più precisa individuazione delle prestazioni richieste e oggetto del presente contratto, tenendo altresì in considerazione le ulteriori prestazioni a cui l'Aggiudicatario si è impegnato in sede di offerta e che sono state accettate dalla Fondazione.

ART. 3 – DURATA

Il Contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione -prevista entro settembre 2024 - e il 30 giugno 2026. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate nel rispetto dei cronoprogrammi di volta in volta adottati. Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della correttezza e completezza delle attività richieste e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.

ART. 4- CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi euro al netto di IVA.

Considerato la natura del servizio, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono stati stimati in misura pari ad euro 2.000.

Il corrispettivo pattuito è accettato dall'Appaltatore quale interamente remunerativo delle prestazioni richieste, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali ogni onere e tributo, ivi compresi le spese per la produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione Appaltante, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario

per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati alla Fondazione oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità: a seguito della positiva verifica di conformità l'operatore economico è autorizzato a emettere fattura per il valore corrispondente alla consistenza delle attività eseguite, e per un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale, salvo diversa indicazione.

L'appalto è finanziato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 maggio 2023 n. 96, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa degli ITS.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate a:

Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging"

Via Bassanelli 9/11, 40129 Bologna

Codice Fiscale 91361180374 - Codice Meccanografico ITS EM00000002- Codice IPA YOR8Z2YI

La fattura dovrà riportare:

Titolo del progetto: "Potenziamento dell'offerta formativa e orientativa ITS MAKER" Finanziato con Fondi PNRR Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei Servizi all'istruzione: dagli Asili nido alle Università" - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" - Azione "Potenziamento dell'offerta formativa degli ITS Academy", finanziato dall'Unione Europea – NexGeneration EU"

CODICE PROGETTO M4C1I1.5-2023-1242-P-27478

CUP C94D23001530006 CIG.....

La fattura dovrà riportare inoltre i riferimenti al presente contratto

La liquidazione effettiva delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente. Il termine di pagamento potrà essere differito da ITS MAKER qualora insormontabili difficoltà tecniche, attribuibili esclusivamente alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non alla responsabilità di ITS MAKER, impediscano la corretta o tempestiva acquisizione del DURC.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'affidatario, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Fondazione la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. Per gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si rimanda al successivo Articolo 6.

ART. 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Al contratto trova applicazione la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del d.lgs 36/2023, per quanto compatibile con la natura prevalentemente intellettuale del servizio oggetto di affidamento.

ART. 6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nell'apposita dichiarazione, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato). L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE, OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del

presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 8- OBBLIGHI CONNESSI AI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'operatore indica di applicare il seguente contratto: CCNL

In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Fondazione, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 9- OBBLIGHI DERIVANTI DAL PNRR

Trattandosi di appalto finanziato con Fondi PNRR si precisa sin da ora che la realizzazione delle attività affidate prevederà il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili.

La Stazione Appaltante adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione.

L'operatore dichiara di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati.

L'operatore si impegna ad avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma concordato con la Fondazione; ad assicurare la tracciabilità nell'utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e le ulteriori attestazioni richieste secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico; a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e

informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea; a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione in merito all'attuazione degli interventi anche successive alla data di ricezione della richiesta di preventivo ovvero di altra documentazione di gara; ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni.

Nel presente contratto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla misura cui è associato il progetto. Tra gli altri:

- a) obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
- b) principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente. (c.d. DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziaria deve arrecare danno agli obiettivi ambientali in coerenza con l'art. 17 del Regolamento /UE) 2020/852, come meglio declinato al punto **4.1 del Capitolato**.
- c) Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- d) Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio Statale;
- e) Obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU
- f) Superamento dei divari territoriali;
- g) Rispetto e promozione della parità di genere, come meglio declinato al punto **4.3.1. del Capitolato**;
- h) Protezione e valorizzazione dei giovani, come meglio declinato al punto **4.3.3. del Capitolato**;

L'operatore economico dovrà adempiere a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 47 del d.l. 77 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 e nelle linee guida emanate con decreto 7 dicembre 2021 e nella documentazione di gara in relazione al n. di dipendenti in servizio, nonché a quanto previsto di seguito:

- L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità (art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021).

In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. (art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021).

Si precisa che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, la Stazione Appaltante provvederà alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" delle relazioni e dei rapporti di cui sopra, e contestualmente alla trasmissione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021.

In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

ART. 10 – ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Anche laddove non espressamente richiamate nel presente contratto, il servizio affidato dovrà essere eseguito nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dal Capitolato e dall'offerta dell'aggiudicatario.

In particolare,

- La proprietà ed il conseguente diritto d'uso esclusivo e senza condizione di tutti gli elaborati prodotti durante il periodo contrattuale e rientranti nell'ambito dei servizi oggetto di gara rientrano nella piena e libera disponibilità della Committente, che potrà usarli con la massima libertà ed in modo esclusivo, anche a seguito della conclusione del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario garantisce che il materiale creativo prodotto in sede di gara e durante il periodo contrattuale è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo, né in Italia né all'estero a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi, sul piano del diritto e dell'autodisciplina pubblicitaria. In ogni caso, l'Aggiudicatario si impegna a tenere la Committenza sollevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia o all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa Committenza da chiunque e a qualsiasi titolo, in relazione alla diffusione delle campagne pubblicitarie realizzate, anche se approvate dal Committente.

- L'aggiudicatario si obbliga a gestire il servizio in maniera coordinata con la Fondazione, informandone preventivamente gli Uffici attraverso il Direttore dell'Esecuzione nominato dal RUP circa le strategie e campagne comunicative e promozionali da porre in essere, e seguendo le indicazioni operative impartite dagli uffici medesimi, attraverso gli strumenti di Cronoprogramma e budget preventivo previsti dal Capitolato. La Fondazione si riserva il diritto di chiedere e concordare con l'aggiudicatario modifiche rispetto al progetto presentato, anche in corso d'opera, al fine di garantire funzionalità e coerenza con le attività della Fondazione e con gli scopi comunicativi e promozionali prefissati.
- Nella gestione di eventi/iniziativa in presenza oggetto di affidamento, l'Aggiudicatario assicura il rispetto di elevanti standard qualitativi e si impegna al rispetto dei medesimi standard nei rapporti con i propri fornitori.
Con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti, l'Aggiudicatario assicura la presenza di alternative alimentari per diete speciali (dovute ad allergie, intolleranze, motivi etico religiosi, ecc. ecc.).
- L'Aggiudicatario, a conclusione delle prestazioni richiesti o in caso di cessazione anticipata del contratto, è tenuto a pianificare ed effettuare il passaggio di tutte le informazioni di proprietà della Fondazione (es. account social, chiavi di accesso, ecc. ecc.) alla Fondazione stessa o ad un terzo da essa indicato. L'operatore si impegna a garantire alla Fondazione o all'eventuale operatore subentrante la continuità del servizio e la gestione delle piattaforme facilitando quindi il passaggio per un periodo di almeno 3 mesi. L'operatore dovrà consegnare altresì tutto il materiale relativo a campagne di promozione non ancora concluse e a tutti gli utenti che abbiano registrato i propri dati sul sito.

ART. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario avrà accesso ai canali comunicativi e informativi della Fondazione: resterà obbligato ad utilizzarli soltanto nell'ambito ed ai fini dell'esecuzione del contratto ed in conformità ad esso; non potrà divulgare le credenziali di accesso e dovrà avere cura di mantenerle riservate.

Parimenti riservate, non divulgabili e non utilizzabili per fini diversi da quelli previsti dal contratto stesso, sono tutte le informazioni e notizie che giungono all'aggiudicatario nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme generali in materia di riservatezza e protezione dei dati.

ART. 12- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Fondazione a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Fondazione riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata la Fondazione da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

ART. 13- PENALI

Le penali dovute per il mancato/ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali concordate si applicano ai sensi dell'art. 126 comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Con riferimento ai cronoprogrammi, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna, non imputabile a ITS MAKER, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti da cronoprogramma, l'Aggiudicatario è tenuto a corrispondere a ITS MAKER una penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) del corrispettivo della parte di servizio oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Aggiudicatario esegua il servizio in oggetto, ma in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente al Capitolato tecnico e ai suoi allegati. In tal caso ITS MAKER applicherà all'aggiudicatario la suddetta penale, sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato tecnico e agli Ordinatori di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di omessa presentazione della documentazione tecnica o amministrativa richiesta -con esclusione delle documentazioni obbligatorie ai fini amministrativi o del DNSH relativamente al possesso dei requisiti di cui al punto 4 del Capitolato, che risultano sempre necessarie e che costituiscono modifica sostanziale del contratto- l'Aggiudicatario è tenuto a corrispondere a ITS MAKER una penale pari al 10% dell'ammontare della fornitura oggetto dell'inadempimento.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia, ITS MAKER si riserva la facoltà di avviare la risoluzione del contratto.

In caso di mancata attuazione di quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato in materia di cessazione del servizio e rapporti con l'operatore subentrante, sarà applicata una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 12.000 euro.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi

maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal D.L. e dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II.14.

ART. 14 – RECESSO

La Fondazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

ART. 15 - RISOLUZIONE

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di prestazioni supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del codice;
- d) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- e) decadenza dell'attestazione di qualificazione a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) mancato rispetto degli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari

g) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o della loro documentazione e rendicontazione; in questo caso, il direttore dell'esecuzione del contratto, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, invia al RUP una relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice. Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Costituiscono ulteriori cause di risoluzione:

- a) qualora una verifica di conformità, successivamente alla prima, abbia esito negativo, e qualora abbiano esito negativo almeno 3 verifiche (sia prime Verifiche di Conformità che ulteriori verifiche);
- b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della merce;
- c) qualora l'Aggiudicatario non garantisca che tutti i prodotti offerti ed oggetto del presente contratto siano originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, siano esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che gli stessi siano conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico;

Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del d.lgs 36/2023.

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di prestazioni supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) una delle cause di esclusione automatica e non previste dall'art. 94-95 del d.lgs. 36/2023;

- d) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- e) decadenza delle attestazioni di qualificazione a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) mancato rispetto degli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

ART. 16- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolve di diritto, senza necessità di contestazione alcuna da parte della Fondazione, qualora il ritardo dell'operatore nell'esecuzione delle prestazioni si protragga al punto tale da rendere impossibile o comunque inefficace la campagna di promozione .

ART- 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI – SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Fondazione si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

Non è mai ammesso il subappalto.

ART. 18 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'affidatario ha prestato garanzia definitiva mediante , per l'importo di euro, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo riduzioni previste dal codice.

L'affidatario inoltre dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa RCT adeguata per tipologia ed importo ed in corso di validità, di cui ha presentato copia delle quietanze di pagamento (.....) e di adottare, nell'esecuzione del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e per non produrre danni a beni pubblici e privati.

Resta in ogni caso espressamente inteso e convenuto tra le parti che l'affidatario assumerà ogni

responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni; il personale della stazione appaltante si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa.

Resterà a totale carico dell'affidatario il completo risarcimento dei danni prodotti.

ART. 19 - INTESA PER LA LEGALITA'

L'Affidatario si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di chi abbia esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

L'Affidatario si impegna inoltre ad accettare e sottoscrivere le seguenti clausole:

- i. “La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.
- ii. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in

materia contrattuale”.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra “documentazione obbligatoria”.

ART. 20 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

In relazione alla richiesta di comunicazione/informazione antimafia / alla domanda di iscrizione alle White List/ allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle White List/ il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Bologna sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. È vietato in ogni caso il compromesso

ART. 22 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ITS MAKER, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un **Direttore dell'esecuzione del contratto**, con il compito di monitorare il regolare andamento dei servizi. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato all'operatore economico aggiudicatario.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato

ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto è determinata ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, ed è versata in modalità telematica, utilizzando il Modello F24 – Versamenti con elementi identificativi (ELIDE). Si dà atto che, al momento della stipula del presente Contratto, l'operatore economico affidatario ha già assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo in misura pari ad euro 40, giusta quietanza di pagamento debitamente prodotta, pagamento che viene portato a integrale scomputo dell'importo dovuto per la registrazione del Contratto.

Bologna, alla data della sottoscrizione digitale

Il Legale Rappresentante
Fondazione ITS Meccanica, Meccatronica,
Motoristica, Packaging
Ormes Corradini
[Sottoscritto Digitalmente]